

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1009</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, ANDREONI, ARMELLA, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CAPPELLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, DANESI, FERRARI SILVESTRO, GASCO, GORIA, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA, ORIONE, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI, SAVINO, SOBRERO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

*Presentata il 12 gennaio 1977*

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prevede la formazione della graduatoria dei richiedenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a cura di una commissione istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari — nominata dal Presidente della Giunta regionale — e statuisce la composizione di tale commissione.

Il successivo articolo 7 prevede, invece, i criteri per l'attribuzione del punteggio ai concorrenti.

L'articolo 8 prevede, infine, la possibilità di presentare opposizioni avverso alla graduatoria provvisoria ed il conseguente esame da parte della commissione precitata

di tali opposizioni prima di formulare la graduatoria definitiva.

L'applicazione di tali norme dà luogo a notevoli inconvenienti creando vivissimo malumore e proteste fra i richiedenti la assegnazione i quali lamentano — giustamente — che la valutazione dei titoli agli effetti dei punteggi, da attribuire ai concorrenti secondo l'articolo 7 del precitato decreto, avviene in sede provinciale e non locale, sovente alla distanza di parecchi mesi dalla presentazione della documentazione, quando — cioè — sono mutate situazioni prima rappresentate e documentate.

Ciò deriva spesso anche dal fatto che, purtroppo, vengono rilasciate certificazioni spesso superficiali e sommarie.

Tutto ciò comporta errate valutazioni che si ripercuotono nella attribuzione di punteggi e nella formazione della graduatoria.

Evidentemente, ciò sarebbe con facilità evitato se le domande fossero preventivamente istruite ed esaminate da una commissione locale, la quale ha indubbe maggiori possibilità di accertamento ed è, quindi, in grado di esprimere pareri — seppure non vincolanti — circa la veridicità di quanto affermato dai richiedenti — in sede di domande o di opposizione — ponendo, quindi, la commissione provinciale in condizioni ottimali per le definitive proprie decisioni.

Va, infatti, considerato che è pur vero che fa parte della commissione provinciale — prevista dall'articolo 6 — il sindaco, o un suo delegato, del comune interessato, ma il medesimo partecipa ai lavori della Commissione per l'esame delle domande e dei ricorsi senza aver potuto prima conoscere

l'elenco dei richiedenti o degli opposenti, né aver potuto prima esaminare la documentazione presentata.

È necessario, quindi, ovviare alla lamentata carenza integrando la legge sopracitata con una precisa normativa che preveda la costituzione ed il funzionamento di una commissione comunale alla quale devono essere trasmesse, per l'esame preventivo, le domande di assegnazione degli alloggi e le opposizioni alle graduatorie provvisorie.

Nella commissione è opportuno che vengano inseriti, con voto deliberativo, rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e, senza diritto di voto, l'ufficiale sanitario, il comandante del Corpo dei vigili urbani ed il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, ove esistono.

Proponiamo, pertanto, l'approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è integrato dai seguenti commi:

« Le domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le opposizioni alle graduatorie provvisorie formate dalla commissione di cui all'articolo 6 devono essere trasmesse dagli Istituti autonomi per le case popolari e sottoposte al preventivo esame di un'apposita commissione costituita nel comune nel quale esistono gli alloggi da assegnare.

Tale commissione — nominata dal consiglio comunale — dura in carica per l'intera tornata amministrativa dell'organo che l'ha espressa ed è così costituita:

- Sindaco o suo delegato - *presidente*;
- due consiglieri appartenenti alla maggioranza - *componenti*;
- un consigliere appartenente alle minoranze - *componente*;
- tre rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali - *componenti*.

Partecipano, inoltre, alla commissione, senza diritto di voto, l'ufficiale sanitario, il comandante del Corpo dei vigili urbani ed il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, ove esistono.

Compete alla commissione:

- a) accertare la veridicità di quanto affermato e documentato dai richiedenti e dagli opposenti;
- b) integrare eventualmente la documentazione prodotta quando dalla stessa, in base agli accertamenti effettuati, risultino dati inesatti od omessi;
- c) esprimere motivato parere obbligatorio, non vincolante, per la commissione provinciale.

La commissione comunale deve pronunciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione rispettivamente delle domande e delle opposizioni »